

Obbligazioni in genere - solidarieta' - transazione - Transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali - Estensione agli altri coobbligati - Presupposti.

L'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l'ha conclusa, occorre distinguere: qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato; ove il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13877 del 06/07/2020 (Rv. 658307 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1304](#), [Cod Civ art 1372](#)

**corte**

**cassazione**

**13877**

**2020**